



# Il Presidente della Repubblica

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli Avvocati dello Stato,

**VISTA** la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**VISTA** la nota in data 10 marzo 2021, con la quale l'Avvocato Generale dello Stato, ha proposto l'emanazione del decreto di conferimento dell'incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Ancona, attualmente vacante, a decorrere dal 15 marzo 2021 e per la durata di un quadriennio, ai sensi dell'articolo 16-bis della legge n. 103 del 1979, all'Avvocato dello Stato Fernando MUSIO, in possesso della piena idoneità ed attitudine a svolgere le funzioni tipiche dell'incarico ed attualmente in servizio presso la sede di Lecce;

**PRESO** atto che sulla predetta proposta è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, reso nell'adunanza del 25 febbraio 2021;

**VISTA** la dichiarazione di disponibilità all'assegnazione dell'incarico manifestata dall'Avvocato MUSIO in data 15 febbraio 2021;

**RITENUTO** che il suddetto Avvocato è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 18 della legge n. 103 del 1979;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri;

## DECRETA

L'incarico di Avvocato distrettuale dello Stato di Ancona è conferito all'Avvocato dello Stato **Fernando MUSIO**, a decorrere dal 15 marzo 2021 e per la durata di un quadriennio, ai sensi dell'articolo 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103.

All'Avvocato dello Stato Fernando MUSIO non compete alcuna indennità di trasferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a **ROMA Addì 14 GIU. 2021**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 2493/2021  
ROMA 17/06/2021  
IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*



CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
25 GIU. 2021
Reg. n. <i>[Handwritten]</i> 1625